

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL
COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA**

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico

Visto:

- il 6° comma dell'art. 48 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, effettuato dal collegio dei revisori dei conti;
- il terzo comma dell'art. 5 del CCNL 1/4/99 come sostituito dal 1° comma dell'art. 4 del CCNL 22/01/04 il quale conferma che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti; lo stesso prevede che l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Richiamati inoltre:

- Il 3° comma dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- Il comma 1 dell'art. 55 della Legge n. 150/2009, che modifica l'art. 40 bis del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, il quale conferma nuovamente che il controllo di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuata dai revisori dei conti;
- Che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma dell'accordo stesso;
- L'art. 15 del CCNL 1/4/99 relativo alla definizione delle risorse che finanziano il fondo incentivante la produttività dei dipendenti dell'ente;
- L'art. 32 del CCNL 22/1/04 relativo all'incremento delle risorse per gli anni 2003 e 2004 del fondo di cui all'art. 15 richiamato;

- L'art. 4 del CCNL 09/05/2006 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2006;
- L'art. 8 del CCNL 11/04/2008 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2008;
- L'art. 11 del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213 del 7/12/2012 il quale detta disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012, e prevede che :

((01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

"8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento Integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche' delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria".))

Considerato che il Comune di Poggio Renatico risulta individuato nell'allegato 1 al D.L. 6/6/2012 n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, e risulta rispettose del patto di stabilità fino all'anno 2013 compreso, nonché del comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 29 del 14/06/2013 avente per oggetto: "Determinazione Fondo per il salario accessorio anno 2013 di parte stabile ai sensi dei contratti collettivi vigenti e legge n. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la deliberazione G.C. n. 103 del 07/11/2013 concernente la costituzione del fondo per le risorse decentrate di parte variabile anno 2013, comprendente le risorse di cui all'art. 11 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/12, nella misura di € 16.000,00, contenuto nel limite di massimo il 5% della spesa di personale calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione del comma 557 dell'art. 1 Legge 27/12/2006 n. 296, nel rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112 convertito nella Legge 133/2008. L'incremento è stato destinato al finanziamento della remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29/5/2012 che ha colpito l'Ente, ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

Considerato che l'integrazione delle risorse ai sensi dell'art. 15 comma 2 e 4 del CCNL del 1/4/1999 di massimo l'1,2% del monte salari 1997, è stato possibile in quanto il Nucleo di Valutazione ha accertato i requisiti per consentire tale integrazione con proprio verbale

n. 1/2013 del 16/10/2013 acquisito al protocollo dell'ente in data 16/10/2013 e protocollato in data 17/10/2013 prot. n. 10041;

Visto il verbale della delegazione trattante n. 3 del 17/04/2014, nel quale è stata approvata dalla parte pubblica e dalla parte sindacale l'ipotesi di accordo in merito al contratto decentrato integrativo per il triennio 2013-2015 e accordo economico annuale per l'anno 2013;

Considerato che l'erogazione delle indennità non fisse e continuative erano state sospese per l'anno 2013 in attesa della sottoscrizione del nuovo accordo decentrato con eccezione delle progressioni orizzontali già acquisite, dell'indennità di comparto e dell'indennità di turno;

Considerato che, per effetto del presente contratto decentrato, l'amministrazione autorizzerà l'erogazione, delle restanti voci tra cui la quota di produttività individuale, comprendente anche la quota integrativa prevista per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ammontante a € 16.000,00, da erogare previa valutazione dei dipendenti ammessi al beneficio, da parte dei responsabili preposti, come compensi incentivanti la produttività individuale ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 1/4/1999. Le valutazioni verranno effettuate dai Responsabili di Area in ottemperanza al Piano delle Performance previsto per Area/Settore, di cui alla deliberazione n. 98 del 24/10/2013 in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs n. 150/2009;

Visto l'art. 9 D.L. 78/2012 convertito nella legge 122/2010 in cui si stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate per l'anno 2013 non deve superare l'importo del 2010 ed attuare una riduzione a fronte della diminuzione del numero di dipendenti;

Considerato che il fondo 2013 rispetta il disposto dell'art. 9 D.L. 78/2012 ad eccezione delle risorse inserite di cui alla deroga concessa agli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'art. 11 D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, nel rispetto dei limiti previsti dalla medesima norma;

Vista l'ipotesi contratto integrativo decentrato riferito al triennio 2013-2015 sottoscritto in data 17/04/2014 dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale;

Vista la Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria sottoscritta dal Responsabile dell'Area Ragioneria – Bilancio – Economato - Personale del 18/04/2014 prot. 4972, prevista dall'art. 5 comma 3 del CCNL del 1/4/1999 e art 54 comma 3- sexies della legge n. 150/2009;

Visto che il sopra citato art. 54 comma 3- sexies della legge n. 150/2009 prevede infatti che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1.";

Considerato che tali schemi sono stati resi disponibili con Circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19/07/2012;

esprime parere favorevole


all'ipotesi di contratto decentrato integrativo per il triennio 2013-2015 comprensivo d accordo economico per l'anno 2013, sottoscritto in data 17/04/2014, visti :

- la determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 29 del 14/06/2013;
- la deliberazione G.C. n. 103 del 07/11/2014;
- l'integrazione delle risorse ai sensi dell'art. 15 comma 2 e 4 del CCNL del 1/4/1999 di massimo l'1,2% del monte salari 1997, possibile in quanto il Nucleo di Valutazione ha accertato i requisiti per consentire tale integrazione con proprio verbale n. 1/2013 del 16/10/2013 acquisito al protocollo dell'ente in data 16/10/2013 e protocollato in data 17/10/2013 prot. n. 10041;
- i Verbali della delegazione trattante attinenti al contratto decentrato integrativo:
 - n. 3 del 12/06/2013
 - n. 1 del 20/02/2014
 - n. 2 del 20/03/2014
 - n. 3 del 17/04/2014 di approvazione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo per il triennio 2013-2015;
- la Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria sottoscritta dal Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale del 18/04/2014 - prot. 4972, prevista dall'art. 5 comma 3 del CCNL del 1/4/1999 e dall'art. 54 comma 3 sexies, attestante anche la copertura finanziaria nel bilancio 2013, necessaria al pagamento ai competenti interventi capitoli degli istituti contrattuali previsti facenti capo al fondo delle risorse decentrate 2013;
- il rispetto per l'anno 2013 della normativa in materia di contenimento dei limiti delle spese di personale ai sensi del comma 557 della legge finanziaria 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia di limiti di spese di personale, come evidenziato nella Relazione della Giunta e del Revisore al Rendiconto 2013;
- il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013 come da certificazione dell'ente del 18/03/2014 inoltrata telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato;

attestando la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il triennio 2013-2015 con vincoli di bilancio.

Firmato digitalmente

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(Valpondi Dott.ssa Daniela)

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
Compatib. costi Revisore 2013.doc.p7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 18/04/2014 10:03:28 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	DANIELA VAL PONDI	InfoCert Firma Qualificata	VLPPDNL61545DS48M	NON PRESENTE